



GIUDICE DI PACE DI TORRE ANNUNZIATA

SENTENZA N° 3375/21
R.G. N° 201/2020
REP 20 APR 2021
C.RON. N°



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata nella persona del dr. Fortunato Savarese ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 201 del R.G.O. dell'anno 2020

TRA

[redacted] Vincenzo nato a [redacted]

[redacted] ass.to

rapp.to e difeso dall'avv. Pierluigi Telese con studio in Ercolano (Na) alla Via Panoramica 60 ed ivi elett.te dom.to in virtù di mandato in atti

ATTORE

[redacted] s.p.a. in persona del suo l.r.p.t. con sede in [redacted]

[redacted]

CONVENUTO

Conclusioni delle parti: rassegnate in udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Omesso ai sensi e per gli effetti della vigente normativa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte istante ha affermato di avere stipulato il 28 dicembre 2011 un contratto di mutuo con la odierna convenuta [redacted] dell'importo

..... complessivo di € 34.320,00 da rimborsare in 120 rate ciascuna di € 286,00
..... mediante cessione del proprio stipendio. Assumeva poi di avere provveduto
..... all'estinzione anticipata del proprio finanziamento allo scadere della 49°
..... rata. Chiedeva pertanto il rimborso dei costi contrattuali non ancora maturati
al momento della estinzione anzidetta.

Si costituiva la società convenuta la quale resisteva all'avversa domanda.

Preliminarmente va dichiarata la proponibilità della domanda formulata dall'odierno istante [REDACTED] Vincenzo avendo questa esperito il dovuto procedimento di mediazione terminato al quale la convenuta è risultata non presente.

Analogamente provata è la legittimazione delle parti in causa che ritualmente costituite in giudizio nulla hanno eccepito in senso contrario.

Provata infatti è la legittimazione dell'odierno istante relativamente alla domanda in oggetto come attestato dal contratto di finanziamento in atti versato.

Analogamente legittimata è la società convenuta [REDACTED].

Preliminarmente all'esame del merito va dichiarata la competenza per valore di questo Giudice a decidere sulla domanda proposta dall'odierna parte istante.

Ed invero al riguardo occorre prendere le mosse dal principio codificato all'art. 10 c.p.c., in base al quale il valore della causa è determinato dalla somma indicata nella domanda introduttiva, principio poi consacrato dall'art. 14 c.p.c. in base al quale: *"...Nelle cause relative a somme di danaro o a beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore "*. Prendendo quindi le mosse da tali principi è evidente che l'oggetto della domanda in esame così come

formulato, ossia il pagamento/rimborso della somma di denaro, costituisca il parametro essenziale in base al quale valutare la competenza del Giudice di pace adito valore che, alla luce degli atti deve certamente essere compreso, a mente dell'art. 7 c.p.c., nella competenza del Giudice di Pace.

La circostanza che l'istante abbia chiesto l'annullamento della dell'art. 3.1 delle condizioni di contratto, lungi dal costituire l'oggetto della domanda, è esclusivamente la base, il prodromo, che porta poi all'esame della vera e propria domanda costituito dalla richiesta di rimborso della somma di denaro somma rientrante certamente nella competenza del Giudice di Pace. Nel merito la domanda è fondata ed in quanto tale deve essere accolta. La materia ha subito una radicale e definitiva "trasformazione" a seguito della sentenza resa Corte di Giustizia Europea del 11.09.2019 (causa C-383/18) la c.d. sentenza "Lexitor". Con detta pronuncia la Corte si è pronunciata sull'ambito di operatività dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE, in materia di contratti di credito ai consumatori ai sensi del quale, il consumatore che rimborsa anticipatamente il finanziamento "*...ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto*". La problematica che ha interessato la Corte riguardava la rimborsabilità dei costi cd. "*up front*" ossia di quei costi strettamente collegati alla remunerazione di attività antecedenti alla stipula del contratto, inerenti alla fase delle trattative, dunque riferiti ad una fase oramai esaurita.

Tali oneri, secondo l'orientamento dell'ABF vigente sino all'emissione della succitata sentenza, non erano rimborsabili in caso di estinzione anticipata del finanziamento.



Per effetto ed in conseguenza della predetta sentenza “Lexitor” invece tutti i costi del credito, correlati o meno alla durata residua del contratto, eccezion fatta per le spese notarili e gli oneri erariali, devono essere oggetto di rimborso al finanziato in ipotesi di estinzione anticipata dell’obbligazione.

Nell’ordinamento italiano la direttiva in questione è stata recepita con l’art. 125 sexies, comma 1, T.U.B., che, dopo aver precisato che il consumatore può rimborsare anticipatamente l’importo dovuto al finanziatore, statuisce che il finanziato “...*ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all’importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto...*”. Invero la interpretazione letterale della citata norma sembrerebbe lasciare aperta la porta al persistere dell’interpretazione restrittiva della vicenda (e quindi non conforme al disposto della citata sentenza) limitando la riduzione ai soli costi di *recurring*. Tuttavia tale lettura non appare più sostenibile dopo la sentenza Lexitor, che ha superato definitivamente questa problematica facendo venire meno la distinzione tra costi di *recurring* e di *up front*.

Invero l’interpretazione fornita dalla Corte Europea trova la sua genesi dalla necessità di fornire al consumatore un elevato ed adeguato livello di protezione attesa la sua posizione di palese inferiorità rispetto al finanziatore. Invero secondo l’adita Corte tale tutela risulterebbe sminuita laddove la riduzione del credito si limitasse ai soli costi dipendenti dalla durata del contratto.

D’altro canto è evidente che l’interpretazione resa dalla Corte ha efficacia vincolante per il nostro ordinamento. A riconoscerlo è stata in primis la Suprema Corte di Cassazione che, in senso generale, ha sancito l’efficacia vincolante per il giudice nazionale di tali pronunce con effetto retroattivo

stante la natura dichiarativa della pronuncia delle stesse (Cass. Civ. 12041/2017) con l'ulteriore conseguenza che la stessa debba essere applicata anche ai contratti sottoscritti in data antecedente alla data del 19.09.2010 (laddove peraltro il contratto in esame è stato comunque sottoscritto dopo tale data). Sul tema va peraltro evidenziata la circostanza che l'applicazione alla fattispecie in esame del principio della Corte di Giustizia Europea non comporta una violazione del principio dell'irretroattività delle leggi ma semplicemente un adeguamento dell'ordinamento vigente ad un principio sancito dalla Corte Europea così come deve essere recepito dallo stato italiano. A tale indirizzo non si è sottratta evidentemente la giurisprudenza di merito: in una recentissima pronuncia, il Tribunale di Savona (sent., 18/11/2020) ha sostenuto che con la sentenza Lexitor *".....la distinzione tra oneri up front e recurring ha perso ogni rilevanza giuridica – almeno agli effetti dell'art. 125-sexies T.U.B. – visto che entrambe le categorie sono oggi comprese nel costo totale del credito e quindi rimborsabili per la frazione pertinente alla restante durata del contrattoTale sentenza, in quanto interpretativa, ha efficacia vincolante ed è direttamente applicabile nel nostro ordinamento come ritenuto dalla giurisprudenza....."*.

Sulla base della nuova lettura dell'art. 125-sexies TUB, è dunque divenuta irrilevante la qualifica dei costi siano essi intesi come recurring ovvero come up front con esplicazione dei suoi effetti anche nei processi già pendenti.

Giova infine rilevare come il finanziatore sia legittimato passivo anche relativamente alla pretesa di riduzione del costo del credito anche nella parte relativa ai costi assicurativi (salvo regresso nei confronti



dell'impresa assicuratrice). Ciò, non già in base ad un'assunzione volontaria dell'obbligo in assoluto legalmente gravante sull'impresa assicurativa, ma in forza dell'art. 125-sexies TUB.

La riduzione dei costi delle commissioni così come dei costi assicurativi dovrà avvenire, in mancanza di criteri di riferimento diversi previsti nel contratto che a pena di inefficacia dovrà rispondere a precisi requisiti di legge oltre ad essere chiaro e comprensibile per il finanziato, secondo il criterio *pro rata temporis*.

Va da ultimo evidenziato come l'orientamento della sentenza Lexitor sia stato ormai recepito anche dall'Arbitro Bancario Finanziario. Nello specifico il Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525, 17 dicembre 2019) ha espressamente sostenuto la nullità delle clausole contrattuali contrarie che si ponessero in senso contrario "*alla ripetibilità dei costi riferiti ad attività preliminari*" (ovverosia i costi di *up front*), poiché nel caso contrarie a norma imperativa e quindi da ritenersi automaticamente sostituite ai sensi dell'art. 1419, comma 2, c.c.

Peraltro, ed infine su posizioni sostanzialmente coincidenti pare essersi collocata anche la Banca d'Italia che, con le linee guida del 4 dicembre 2019, ha precisato che in ipotesi di rimborso anticipato della somma da parte del mutuatario dovrà essere assicurata allo stesso la riduzione del costo totale del credito, comprensiva di tutti i costi a carico del consumatore ad esclusione, ovviamente, delle imposte.

Venendo quindi all'applicazione di quanto espresso al caso in esame all'odierna istante dovranno essere rimborsati tutti i costi totali del contratto che l'art. 121 c. 1 lettera E) individua nelle commissioni che il contraente

deve sostenere ivi compresi e servizi accessori annessi al contratto quale appunto la polizza assicurativa (nel caso in esame peraltro già rimborsata) .

Ai fini della loro determinazione , come suddetto , in assenza di un chiaro e preciso riferimento fornito dallo strumento contrattuale circa la ripartizione tra oneri e costi deve richiamarsi il criterio proporzionale della “ *pro rata temporis* “ in ragione e conseguenza del quale l’importo totale dei costi reclamati dal cliente con il presente giudizio da questi sopportati al momento della sottoscrizione del contratto suddiviso per il numero totale delle rate che nel contratto in oggetto erano previste in n. di 120 . L’importo emergente andrà quindi infine moltiplicato per il numero di rate mancanti alla fine del finanziamento che nel contratto in esame erano 71.

Nello specifico all’odierno istante andrà quindi riconosciuta, in proporzione del residuo tempo del contratto non goduto la somma di € 450,00 per le spese di istruttoria ($450/120 \times 71$, e quindi la somma complessiva **di € 266,25**), la somma € 1.156,75 per le commissioni di attivazione ($1.156,75 /120 \times 71$ e quindi la somma complessiva **di € 684,41**) e l’ulteriore somma di € 2.745,60 per oneri relativi al costo di attivazione ($2.745,60/120 \times 71$ e quindi la somma **di € 1.624,48**) e così in totale la somma di € 2.575,14

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidata ai sensi del D.M. vigente alla luce del valore della domande formulata dalla parte istante e quella relativa alla domanda di chiamata in causa e delle attività processuali concretamente svolte

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, dott. Fortunato Savarese ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:




- a) Accoglie la domanda dell'istante [redacted] Vincenzo e per l'effetto condanna [redacted] s.p.a. in persona del suo l.r.p.t. al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € € 2.575,14 oltre interessi legali dalla proposizione della domanda all'effettivo soddisfo;
- b) Condanna [redacted] s.p.a. in persona del suo l.r.p.t. al pagamento delle spese di lite sostenute dall'istante che liquida , anche alla luce delle attività processuali concretamente svolte , ed in assenza di attività istruttoria , in € 130,00 per spese vive, € 225,00 per lo studio della controversia, € 240,00 per la fase introduttiva, € 405,00 per la fase decisionale , oltre al rimborso delle spese generali ed oltre ancora ad IVA e CPA se dovute, come per legge con attribuzione al procuratore anticipatario.

Così deciso in Torre Annunziata il 19.04.2021

Il Giudice di Pace

dott. Fortunato Savarese



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Torre Annunziata li, 30 UG 2021

Il Cancelliere F4
Mariolanda Montuoro

